

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

in qualità di datore di lavoro, cagionava lesioni personali gravi, dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 60 ad un dipendente, non esigendo che quest'ultimo indossasse il previsto elmetto protettivo, messogli a disposizione durante l'esecuzione dei lavori, all'interno del cantiere edile, e non contemplando, nel Piano operativo di sicurezza, l'apprestamento dell'opera provvisoria su cui lavorava il dipendente, il quale, mentre smontava quest'ultima, privo del previsto l'elmetto protettivo, cadeva al suolo da un'altezza di 1,87 m.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Si è condivisibilmente ritenuto, In giurisprudenza, che l'altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art.122 d. Ig. N. 81 del 2008 (che ha sostituito l'art. 16 d. P. R. n. 164 del 1956, ponendosi però in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore (Cass., Sez. 4, n. 43987 del 28-2-2013, Rv. 257693; Cass., n. 741 del 1982; n. 7604 del 1982; n. 5461 del 1983).

Sotto il profilo giuridico, non ha dunque rilievo che il piano di calpestio fosse posto ad un'altezza inferiore a metri 2, se il lavoro si svolgeva ad un'altezza superiore. E, in questa prospettiva, occorre osservare come la Corte d'appello abbia sottolineato che l'operaio lavorava a un'altezza tale per cui c'era il rischio, sia teorico che effettivo, che egli potesse cadere dall'alto, trattandosi di un lavoro da effettuarsi, ad operaio in posizione eretta, a oltre 2 m..

Ragion per cui il rischio di caduta era prevedibile e doverosamente evitabile, sia in via preventiva, nel POS, sia nel momento esecutivo.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che determina in mesi due e giorni 20 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27.04.2017.

Note

Per ciò che concerne l'assenza di previsione del ponteggio interno, nell'ambito del Piano Operativo di Sicurezza, il giudice a quo ha posto in rilievo che tale lacuna è stata riscontrata dal tecnico della prevenzione, il quale ha riferito che la realizzazione della predetta opera provvisoria e le relative metodologie lavorative, poste in essere sulla struttura stessa, non erano state contemplate né nel Piano Operativo di Sicurezza né nel Piano di Sicurezza e Controllo. Ciò è stato confermato dallo stesso coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, il quale ha riferito che nulla era riportato nei predetti documenti in ordine alla realizzazione della struttura dalla quale era caduta la vittima. Di qui la conclusione secondo cui l'assenza di una specifica valutazione dei rischi riguardanti l'allestimento del ponteggio interno non aveva consentito di regolamentare la sua realizzazione, con l'individuazione di adeguate misure, volte a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Se vi fosse stata una specifica determinazione delle metodologie lavorative da osservare e delle opere prevenzionali da adottare, l'infortunio - precisa il giudice a quo - non si sarebbe verificato.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.